



N.14

**Decreto contenente disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli entro la vecchia cinta della Città.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo il seguente Decreto approvato dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

E' proibito di circolare con autobus, autocarri e autoveicoli di qualunque specie nella Città entro la vecchia cinta (delimitata da porta della Rupe, porta San Francesco, porta Nuova, porta dell'Ospedale e porta della Fratta).

**Art. 2.**

In deroga al precedente articolo l'Ispettorato Politico potrà, per il trasporto di cose o merci, autorizzare la circolazione:

- a) Entro la vecchia cinta - di piccoli autocarri di portata non superiore ai venti quintali a condizione che non abbiano rimorchio, diano garanzia di regolare funzionamento e seguano l'itinerario che verrà fissato:
- b) Fino all'Ara dei Volontari attraverso la Porta Nuova o la Porta S. Francesco per Via dei Bastioni; fino alla Piazza Garibaldi attraverso la Porta dell'Ospedale; fino al Piazzale Antonio Onofri attraverso la Porta della Fratta per Via degli Orti Borghesi - di autocarri di portata non superiore ai Cinquanta quintali ove non abbiano rimorchi, diano garanzia di normale funzionamento, abbiano un carico non eccessivo per peso e per volume.

Tali trasporti dovranno essere autorizzati di preferenza nelle prime ore del mattino o in altre ore di minor transito per le persone.

**Art. 3.**

L'Ispettorato Politico potrà autorizzare - con la condizione di seguire determinati itinerari - l'ingresso e l'uscita entro e fuori della vecchia cinta della Città, di automobili e motocicli appartenenti a persone che abitano nella Città, al solo scopo di accedere alle proprie rimesse sempre che queste siano situate in luoghi compatibili con la sicurezza della circolazione.

E' vietato di tenere rimesse per autobus e autocarri entro i limiti della vecchia cinta.

#### **Art. 4.**

L'accesso delle automobili e dei motocicli entro la vecchia cinta non sarà tollerato che nei limiti fissati, per gli autocarri di maggior portata, alla lettera b) dell'articolo 2 e quando l'accesso sia giustificato da ragioni di trasporto di persone che abitano o prendono abitazione entro le mura.

In via eccezionale l'Ispettorato Politico potrà consentire la circolazione di autoveicoli e di motocarrozze entro la vecchia cinta per il trasporto di persone che siano impossibilitate a camminare. Si intende senz'altro autorizzato l'accesso di detti autoveicoli all'Ospedale della Misericordia sia agli ingressi superiori per la porta della Fratta sia agli ingressi inferiori per la porta dell'Ospedale.

#### **Art. 5.**

I permessi in deroga all'art. 1, quando rivestono carattere di permanenza, verranno assoggettati all'applicazione di marca da bollo trimestrale di L. 10 sia che vengano richiesti dai possessori di veicoli abitanti nella città sia che vengano richiesti dagli esercenti di trasporti.

#### **Art. 6.**

Restano aboliti i Decreti 27 Maggio 1909 e 31 gennaio 1910.

#### **Art. 7.**

I contravventori al presente Decreto saranno puniti con la multa da L. 20 a L. 300.

#### **Art. 8.**

In ogni caso resta ferma la responsabilità di cui allo art. 3 della legge 6 Marzo 1922 per i danni prodotti a persone o a cose.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 Dicembre 1938 (1638 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Celio Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi